

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 6 dicembre 2005)

Relatore di maggioranza: STEFANIA BENATTI

Relatore di minoranza: ROBERTO GIANNOTTI

sulla proposta di legge n. 51

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 7 novembre 2005

RIORDINO O SOPPRESSIONE DI ENTI E AGENZIE
OPERANTI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 9 dicembre 2005)

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 dicembre 2005 esaminato il testo della proposta di legge n. 51 avente ad oggetto "Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materie di competenza regionale" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 6 dicembre 2005

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 1° dicembre 2005)

La quinta Commissione consiliare permanente nella seduta del 1° dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 9116 del 22 novembre 2005 avente ad oggetto: proposta di legge n. 51 "Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materie di competenza regionale";
Vista la suindicata deliberazione della Giunta regionale n. 1284 del 25 ottobre 2005;
Udito il relatore Luchetti;
Ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale

esprime parere favorevole

a condizione che vengano apportate al testo le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: "1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) siano soppresse le parole "di controllo di gestione.";
- 2) sia soppresso il comma 5 dell'articolo 2;
- 3) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 2;
- 4) il comma 2 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "2. Per lo sviluppo ed il potenziamento delle funzioni esercitate dall'ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare intraprende le opportune iniziative finalizzate a stipulare, nelle modalità previste dalla normativa vigente, intese con altre Regioni per una gestione congiunta tra Agenzie sanitarie regionali delle funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 26/1996, così come modificato dalla presente legge, nonché per la costituzione in via sperimentale di un'Agenzia sanitaria interregionale."

Si osserva inoltre che si ritiene opportuno attribuire alla Giunta regionale mandato per attivare le idonee iniziative volte a "stabilizzare" il personale dell'ARS.

Il Presidente della Commissione
Marco Luchetti

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino o la soppressione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
- b) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);
- c) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui all'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche).

Capo I
Riordino dell'ARS**Art. 2**
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dopo le parole "dotata di autonomia" è inserita la parola "statutaria".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia in particolare:

- a) effettua il monitoraggio e l'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari, con particolare riferimento ai soggetti in condizioni svantaggiate;
- b) svolge, in qualità di organo tecnico, attività di verifica, promozione e sviluppo della qualità dei servizi, dei processi assistenziali, delle reti cliniche e delle prestazioni sanitarie fornite dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche attraverso la collaborazione con organismi nazionali ed internazionali di settore;
- c) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- d) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e l'implementazione del sistema regionale di formazione continua (ECM), con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, all'individuazione degli obiettivi formativi, all'accREDITAMENTO dei progetti di formazione e dei soggetti fornitori;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

Identico

Capo I
Riordino dell'ARS**Art. 2**
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) sono soppresse le parole "di controllo di gestione".

2. *Identico*

- e) fornisce il supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni relative all'integrazione socio-sanitaria;
- f) sviluppa strumenti di analisi e valutazione economica per il controllo della spesa sanitaria.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'esercizio delle funzioni l'Agenzia si avvale di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati, nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie, dall'INRCA o da altri enti pubblici. Nei casi in cui non sia possibile reperire le necessarie professionalità nell'ambito del suddetto personale, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno nei limiti del budget annuale. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale.”.

4. Gli ultimi tre periodi del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono soppressi.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“7 bis. L'incarico di direttore generale può essere conferito ad un dirigente regionale. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“8. Il direttore generale, che deve possedere specifica competenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, è responsabile delle attività svolte dall'Agenzia e dei relativi risultati. La revoca è disposta dalla Giunta regionale per i motivi di cui all'articolo 29, in quanto applicabile. La revoca è comunque disposta in caso di risultato economico negativo della gestione.”.

7. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“10. Per coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso l'Agenzia un comitato tecnico scientifico, senza oneri per la Regione, composto da cinque esperti, nominati dal direttore generale medesimo, scelti tra il personale regionale e del servizio

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia si avvale, sulla base di idonea dotazione organica, di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati, nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie, dall'INRCA o da altri enti pubblici. Nei casi in cui non sia possibile reperire le necessarie professionalità nell'ambito del suddetto personale, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno nei limiti del budget annuale. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale.”.

4. *Identico*

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“7 bis. L'incarico di direttore generale può essere conferito ad un dirigente regionale. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7, inerenti il contratto di diritto privato.”.

6. *Identico*

6 bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“8 bis. Il direttore generale è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, il piano strategico dell'Agenzia che definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti, in conformità al piano sanitario regionale. Il piano, approvato dalla Giunta regionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.”.

7. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“10. Per coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso l'Agenzia un comitato tecnico scientifico, composto da cinque esperti, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra il personale regionale e del servizio sanitario regionale dotato di specifica

sanitario regionale dotato di specifica competenza in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle prestazioni sanitarie e controllo di gestione.”.

Art. 3
(*Norme transitorie e finali*)

1. Il direttore generale dell'ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade dal conferimento dell'incarico di direttore generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esercitate dall'ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale può stipulare, sentita la Commissione consiliare competente, appositi protocolli d'intesa con altre Regioni ai fini dell'eventuale costituzione, anche in via sperimentale, di un'agenzia interregionale.

Capo II
Soppressione dell'ARMAL

Art. 4
(*Soppressione e trasferimento
dei rapporti giuridici*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ARMAL è soppressa, il direttore generale decade ed il collegio dei revisori è sciolto.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARMAL sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ARMAL, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.

Art. 5
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2005, il direttore generale

competenza in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle prestazioni sanitarie e controllo di gestione. La partecipazione al comitato è gratuita.”.

Art. 3
(*Norme transitorie e finali*)

1. Il direttore generale dell'ARS in carica alla data di approvazione della presente legge decade dalla data del conferimento dell'incarico di direttore generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esercitate dall'ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, intraprende le opportune iniziative finalizzate a stipulare, nelle modalità previste dalla normativa vigente, intese con altre Regioni per una gestione congiunta tra Agenzie sanitarie regionali delle funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 26/1996, così come modificato dalla presente legge, nonché per la costituzione in via sperimentale di un'Agenzia sanitaria interregionale.

2 bis. Il direttore dell'ARS, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica dell'Agenzia. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.

Capo II
Soppressione dell'ARMAL

Art. 4
(*Soppressione e trasferimento
dei rapporti giuridici*)

Identico

Art. 5
(*Disposizioni transitorie e finali*)

Identico

dell'ARMAL effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

2. I riferimenti all'ARMAL, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

3. Al personale trasferito ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 38/1998, abrogato dalla l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) continua ad applicarsi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2005 medesima, il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

Capo III Soppressione dell'APTR

Art. 6 (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'APTR è soppressa, i relativi organi sono sciolti ed il direttore decade.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di turismo.

3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.

Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I Comuni si avvalgono dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale medesima.

2. Il personale regionale in servizio presso gli IAT è posto alle dipendenze funzionali del Comune sede degli stessi IAT, con oneri a carico della Regione. I beni mobili e immobili destinati alle funzioni degli IAT sono assegnati in comodato gratuito al Comune medesimo.

Capo III Soppressione dell'APTR

Art. 6 (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

1. *Identico*

2. *Identico*

2 bis. A decorrere dalla data di soppressione dell'APTR il servizio regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni dell'Azienda medesima inerenti i punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997.

3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi al personale e agli IAT, esistenti alla data di soppressione dell'APTR medesima.

Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. *Soppresso*

2. *Soppresso*

3. I rapporti tra Regione e Comuni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono regolati da appositi accordi, sulla base di uno schema deliberato dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

4. Gli IAT continuano ad esercitare le attività relative al monitoraggio e alle rilevazioni statistiche previste dalle leggi regionali vigenti e alla relativa comunicazione alla Regione dei dati e delle informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I riferimenti all'APTR, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di turismo.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, entro il 31 dicembre 2005 il presidente dell'APTR effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Azienda, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Capo IV

Disposizioni comuni, modifica e abrogazioni

Art. 8

(Norme comuni)

1. Gli organi degli enti soppressi dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2005.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.

3. Dal 1° gennaio 2006 il personale a tempo indeterminato dell'ARMAL e dell'APTR è trasferito per l'esercizio delle funzioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 alla Regione, la cui dotazione organica viene incrementata del corrispondente numero di posti.

Art. 9

(Modifica e abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.”;

b) sono abrogati:

- 1) gli articoli da 8 a 15, 19, 21 e 23 della l.r. 53/1997;
- 2) la l.r. 38/1998;

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. *Identico.*

6. *Identico*

Capo IV

Disposizioni comuni, modifica e abrogazioni

Art. 8

(Norme comuni)

Identico

Art. 9

(Modifica e abrogazioni)

Identico

- 3) le lettere f) e h) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
 - 4) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4; la lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 e i commi 1 e 2 dell'articolo 38 della l.r. 2/2005.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è abrogata.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivanti dal Capo II e III della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall'anno 2006, rispettivamente a carico delle UPB 1.03.01, 2.07.01 e 3.18.01.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali elencate nell'articolo 9, iscritte a carico delle UPB 3.18.01, 3.20.05 e 3.21.01 proiezione pluriennale 2005-2007.

3. L'entità delle risorse necessarie, comma 1, e, corrispondentemente, di quelle che si rendono disponibili, comma 2, verrà stabilita, a decorrere dall'anno 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

Identico

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.